

La collaborazione a rete tra imprese e gli “strumenti giuridici” di attuazione.

La collaborazione a rete tra imprese, molte volte, rappresenta un fenomeno economico privo di regolamentazione formale, nel senso che le “regole del gioco” sono definite con comportamenti di fatto tra le stesse , senza che esista né una forma giuridica costituita ad hoc, né una disciplina scritta.

Queste mancanze, tuttavia, non impediscono alle imprese di progettare e di realizzare quello che, nella prassi ed in certa recente legislazione, è definibile con il termine di “Programma di Rete”.

Nell’ambito della normativa esistono, ancor prima che fossero diffuse le collaborazioni a rete, diversi “strumenti” a disposizione delle imprese, siano esse artigiane o PMI; per disciplinare ed attuare il proprio “Programma di Rete” e, soprattutto, per dare “visibilità” allo stesso.

Alcuni di tali “strumenti giuridici” sono già ampiamente conosciuti dal sistema imprenditoriale , anche se , il più delle volte, non sono utilizzati per regolamentare le collaborazioni a rete e, soprattutto, per dare attuazione al “Programma di Rete”. Alcuni di tali “strumenti”, inoltre, sono riservati alle imprese che operano nei mercati internazionali.

Inoltre, alcuni di tali “strumenti” sono dei veri e propri “soggetti giuridici”(ed anche fiscali) ulteriori e distinti dalle imprese che li costituiscono, mentre altri sono dei meri contratti, privi di soggettività giuridica e fiscale.

Recentemente, poi, il Legislatore Nazionale ha “creato” un nuovo ed ulteriore “strumento giuridico”, conosciuto con il termine di Contratto di Rete, il quale ha , giustamente, riportato l’attenzione del mondo imprenditoriale sulle aggregazioni e sulle collaborazioni a rete.

Gli “strumenti giuridici” attualmente disponibili sono :

Forme Consortili , distinte in Consorzi e Società Consortili (tra queste ultime, le più diffuse sono quelle costituite in forma di Coop e di Srl).

Associazioni Temporanee tra Imprese, meglio conosciute con il termine di ATI

Joint Venture , distinte in JV contrattuali e JV societarie
Contratto di Rete

Di seguito alcune brevi osservazioni sugli “strumenti giuridici” più diffusi , attraverso i quali le imprese possono disciplinare e realizzare un “Programma di Rete”.

Consorzio con Attività Esterna (Articolo 2612 cc)

E' una forma consortile costituita da sole imprese, siano esse artigiane o PMI. Il numero minimo per costituirla è di 2 imprese , ma le agevolazioni fiscali sono previste solo se le imprese sono almeno 5 e tutte PMI (Articolo 7 Legge 240/81).

Il Consorzio può operare anche verso non soci; è dotato di partita Iva e di autonomia patrimoniale. Non ha personalità giuridica . Lo Statuto Sociale contiene i diritti e gli obblighi dei soci; le modalità di adesione e di recesso; il sistema di governante e la sua disciplina, ecc. La quota sociale minima è pari ad Euro 25,82. Gli Organi sociali sono l'Assemblea dei Soci ed Consiglio di Amministrazione, mentre non è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale.

Per le obbligazioni contratte dal Consorzio per conto di uno o più consorziati, risponde sia il Consorzio con il suo patrimonio che il consorziato interessato (principio di responsabilità solidale). Al contrario, per le obbligazioni contratte in nome del Consorzio, risponde solo quest'ultimo con il suo patrimonio. Obbligo di deposito della sola situazione patrimoniale al Registro delle Imprese.

Da notare che non sono previsti i controlli esterni tipici delle società consortili cooperative e neppure un capitale sociale minimo per la costituzione come nelle società consortili Srl. Entrata ed uscita dei soci deve essere iscritta al Registro Imprese, previo pagamento dell'Imposta di Registro (taxa fissa).

Il Consorzio con attività esterna è consigliato per quelle imprese che intendono aggregarsi attraverso una forma giuridica snella ma dotata di regole interne solo in parte dettate dal Codice Civile e, quindi, con possibilità di "creazione" delle stesse in sede di redazione dello Statuto Sociale. E' una forma giuridica riconosciuta per la partecipazione a bandi regionali aventi ad oggetto la concessione di incentivi finanziari.

Da un punto di vista fiscale, disciplina è simile a quella di una normale società di capitali (assoggettabilità ad Ires ed Irap), ma se il numero delle imprese associate è almeno 5, tutte sono PMI e lo Statuto prevede il divieto assoluto di distribuzione utili, vi è la possibilità di applicare una specifica agevolazione prevista (articolo 7 Legge 240/81), cioè la non tassazione degli utili se reinvestiti entro il secondo esercizio successivo.

Per la costituzione è richiesto il Notaio e l'Atto Costitutivo va iscritto nel Registro delle Imprese, unitamente alle sue modificazioni.

Società Consortile COOP (Articolo 2615 ter cc)

E' una forma consortile costituita da sole imprese, ma vi sono legge speciali che consentono la partecipazione anche ad Enti Pubblici o Enti Privati.

E' soggetta, ogni due anni, a controlli da parte del Ministero Attività Produttive o della Centrale Cooperativa a cui aderisce e vi è l'obbligo di devolvere il 3% degli utili annuali al Fondo Mutualistico per lo sviluppo

della Cooperazione (unitamente al patrimonio che residua dalla liquidazione).

Limitata possibilità, in sede di redazione dello Statuto Sociale di “creare” regole ad hoc, in quanto la disciplina è dettagliatamente contenuta nel Codice Civile e nelle Leggi Speciali. E’ una forma consortile indicata per quelle imprese che intendono aggregarsi attraverso una forma giuridica già conosciuta dal mercato e dagli operatori, caratterizzata da assenza di costi burocratici per entrata ed uscita dei soci e, quindi, adatta nel caso di elevato “turn over” delle imprese associate.

Possibilità di partecipazione a bandi regionali per la concessione di incentivi finanziari.

Numero minimo soci : a) 3 se tutte imprese individuali ; b) 9 se anche imprese non individuali. Può operare anche verso non soci. Dotato di partita Iva e di personalità giuridica . Statuto Sociale obbligatorio. Quota sociale minima : 25 Euro.

Gli Organi sociali tradizionali sono l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione e, solo al superamento di certe dimensioni, il Collegio Sindacale. A certe condizioni, è possibile adottare il Sistema Dualistico oppure il Sistema Monistico, in alternativa al Sistema Tradizionale di Amministrazione e Controllo.

Di regola , nelle assemblee sociali, ogni impresa ha un solo voto (“voto per testa” e non per quota di capitale sociale). Limitata possibilità di attribuire un voto plurimo.

E’ dotata di personalità giuridica e di partita Iva. Per le obbligazioni contratte dalla Società , risponde questa con il suo patrimonio. Stessa cosa per le obbligazioni contratte dalla Società per conto di uno o più consorziati, salvo diverso orientamento del Giudice (applicazione regole del Consorzio con Attività Esterna).

Non è previsto un capitale sociale minimo per la costituzione come nelle società consortili Srl. Forma giuridica già diffusa e conosciuta. Entrata ed uscita dei soci non richiede adempimenti presso il Registro Imprese. Possibilità di prevedere la figura del socio “finanziatore” ed il prestito sociale. La distribuibilità di utili è limitata, ma possibilità di prevedere i cosiddetti “ristorni”.

Limitata tassazione degli utili di Esercizio : a) 30% nel caso di coop a mutualità prevalente; b) 70% nel caso di coop a mutualità non prevalente. Se il numero delle imprese associate è almeno 5, tutte sono PMI, ogni impresa non detiene più del 20% del capitale sociale e Statuto prevede il divieto assoluto di distribuzione utili : applicabilità dell’agevolazione prevista dall’articolo 7 Legge 240/81 (non tassazione degli utili reinvestiti entro il secondo esercizio successivo).

Per la costituzione è richiesto il Notaio , l’Atto Costitutivo va iscritto nel Registro delle Imprese, unitamente alle sue modificazioni, ed all’Albo delle Cooperative.

Società Consortile SRL (Articolo 2615 ter cc)

Forma consortile costituita da sole imprese ma vi sono legge speciali che consentono la partecipazione anche ad Enti Pubblici o Enti Privati . Numero minimo dei soci è 2. Può operare anche verso non soci. Dotato di partita Iva e di personalità giuridica . Statuto Sociale obbligatorio. Quota sociale minima : non prevista . Capitale Sociale minimo obbligatorio : 10.000 Euro. Organi sociali : Assemblea Soci , Consiglio di Amministrazione e, solo al superamento di certe dimensioni, Collegio Sindacale .

Per le obbligazioni contratte dalla Società , risponde questa con il suo patrimonio. Stessa cosa per le obbligazioni contratte dalla Società per conto di uno o più consorziati, salvo diverso orientamento del Giudice (applicazione regole del Consorzio con Attività Esterna).

E' una Forma giuridica già diffusa e conosciuta dal mercato, e vi è la possibilità, in sede di redazione dello Statuto Sociale di "creare" regole ad hoc.

Non vi è obbligo di devolvere il 3% utili annuali come nelle società consortili coop.

Nelle Assemblee sociali, ogni socio ha un voto proporzionale al capitale sociale sottoscritto, salvo diversa previsione contenuta nello Statuto Sociale.

Per l'entrata e l'uscita dei soci si richiede l'intervento del Notaio , in quanto trattasi di modificazione dello Statuto Sociale ed adempimenti presso il Registro Imprese.

Attenzione al capitale sociale : in caso di riduzione per perdite , necessario ricapitalizzare con intervento del Notaio.

E' indicata per quelle imprese che intendono aggregarsi attraverso una forma giuridica già conosciuta dal mercato e dagli operatori, ma nella quale non vi sia un "turn over" delle imprese, ed utilizzabile per la partecipazione a bandi regionali per la concessione di incentivi finanziari.

Da un punto di vista fiscale la disciplina è quella tipica delle società di capitali (assoggettata ad Ires ed Irap), ma se il numero delle imprese associate è almeno 5, tutte sono PMI , ogni impresa non detiene più del 20% del capitale sociale e lo Statuto prevede il divieto assoluto di distribuzione utili, vi è la possibilità di applicare l'agevolazione prevista dall'articolo 7 Legge 240/81 (non tassazione degli utili reinvestiti entro il secondo esercizio successivo).

Per la costituzione è richiesto il Notaio, l'Atto Costitutivo va iscritto nel Registro delle Imprese, unitamente alle sue modificazioni. In sede di costituzione va versato almeno il 25% del capitale sociale.

Associazione Temporanea tra imprese (ATI)

E' una forma di aggregazione non societaria né consortile. Può essere costituita sia da imprese che da soggetti non imprenditori, come i liberi professionisti oppure gli Enti Pubblici o gli Enti Privati.

E' una forma giuridica snella e priva di "burocrazia" sostanziale, in quanto si tratta di un mero mandato con rappresentanza conferito ad uno delle parti contraenti dalle restanti. Il termine di "capogruppo" identifica l'impresa mandataria che rappresenta tutte le altre verso i clienti, i fornitori ed, in genere, il mercato.

Ogni impresa mantiene la propria individualità, sia dal punto di vista giuridico che fiscale, in quanto l'ati non è un soggetto terzo né è dotata di personalità giuridica . Non è un soggetto rilevante ai fini fiscali .

E' uno strumento contrattuale consigliato a quelle imprese che intendono aggregarsi attraverso una forma giuridica molto snella e priva di adempimenti burocratici, nonché utilizzabile per la partecipazione a bandi regionali di incentivi finanziari.

Il Numero minimo delle parti contraenti è 2 . Non è dotata di partita Iva né di Statuto Sociale obbligatorio. Non è dotata di capitale sociale o fondo consortile. Organi sociali : non sono previsti ma possibilità di disciplinare le regole per il "governo" dell'aggregazione.

Non è previsto il Collegio Sindacale né vi sono controlli esterni.

E' una forma contrattuale "inventata" nell'ambito della normativa sugli appalti pubblici , ove sono distinte le ATI Orizzontali (tutte le imprese sono obbligate solidali) e le ATI Verticale (solo la capogruppo è obbligata solidale con le altre imprese).

Per la stipula del contratto di ATI, è richiesto l'intervento del Notaio solo se si intende partecipare ad appalti pubblici oppure a bandi regionali/nazionali per la concessione di incentivi finanziari. Il contratto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

Non previsti adempimenti al Registro delle Imprese né in sede di stipula né per le eventuali modificazioni successive.